

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nel dettare le norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, riconosce il diritto alla reversibilità della pensione goduta dal dipendente civile, tra gli altri congiunti, anche agli orfani maggiorenni che risultino inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del pensionato deceduto e nullatenenti.

Nel precisare le condizioni per il riconoscimento della condizione di nullatenenza, l'articolo 12 della legge citata stabilisce che non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito proprio superiore alle lire 240.000 annue, o che appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

Il presupposto dello stato di nullatenenza, ai fini della ammissione al godimento della pensione di reversibilità, è stato in seguito confermato dall'articolo 82 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al secondo comma dell'articolo 85 chiarendosi che è da considerare « nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche... per un ammontare superiore a lire 960.000 annue ».

Con il generale elevarsi dei livelli di vita del Paese, nell'ambito di applicazione delle norme sul trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, il limite di reddito personale da possedere per essere o meno ritenuto nullatenente è stato portato dalle lire 240.000 annue del 1958 alle lire 960.000 del 1973.

È da notare che, mentre la prima legge richiamata prende in considerazione oltre che il possibile reddito personale del destinatario della pensione di reversibilità anche quello del suo nucleo familiare, il testo unico del 1973 si limita a considerare il solo reddito personale dell'avente diritto al trattamento pensionistico.

Di contro va rilevata la diversa evoluzione che in parallelo si è registrata nel campo dell'assistenza economica di cui lo Stato, nel rispetto dei principi costituzionali, si è fatto carico a favore delle cosiddette categorie protette, dei cittadini cioè « inabili al lavoro », tra cui sono ricompresi gli invalidi civili in genere che, « sprovvisti dei mezzi per vivere », hanno riconosciuto il « diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ».

Lo si evince attraverso il lento quanto progressivo succedersi di provvedimenti legislativi, con i quali si è fatto fronte, anche se ancora incompiutamente e disorganicamente, come viene da tutti ammesso, alla complessa problematica dell'assistenza agli inabili.

Così, le leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, 30 marzo 1971, n. 118, il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, la legge 3 giugno 1975, n. 160, e, da ultimo, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 29, — con le quali sono state previste, disposte, disciplinate diverse provvidenze economiche in favore degli invalidi civili — nel fissare la misura di reddito personale da non superare per la sussistenza dello stato di bisogno, passano da lire 96.000 a lire 144.000, a lire 336.000, a lire 678.000 annue.

E per quanto attiene al reddito familiare — anche se, per la verità, non espressamente enunciato, poichè si fa riferimento all'eventuale reddito dell'avente diritto cumulato con quello del coniuge e, per i minori non deambulanti, al reddito del capofamiglia, identificato nel tutore o legale rappresentante — il tetto da non superare per l'ammissione al godimento dell'assistenza economica, dapprima fissato in lire 1.320.000 e

quindi in lire 1.560.000 annue, dalla legge n. 29 del 21 febbraio 1977, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, è stato portato a lire 3.120.000, con possibilità di aumento proporzionale nel caso di famiglia con più minori soggetti alla stessa menomazione.

A questo punto appare evidente la disparità di trattamento che si è venuta a creare tra gli invalidi civili in genere considerati, tali cioè per il loro puro e semplice *status* di inabilità, e gli invalidi inabili figli di dipendenti dello Stato, per i quali il requisito della condizione di nullatenenza, richiesto quando orfani maggiorenni per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, non sussiste ove appartengano a nucleo familiare, a famiglia comunque, « il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno » (articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46).

Risultando palesemente ingiuste le conseguenze che derivano dalla diversa misura di reddito richiesta per l'accertamento dell'esistenza della condizione di nullatenente per aversi il diritto agli assegni, da parte degli invalidi civili, e quello alla pensione di reversibilità, da parte degli stessi invalidi civili quando orfani maggiorenni di dipendenti dello Stato, si intende porvi rimedio col presente disegno di legge.

Non è fuor di luogo tenere infine presente che, elevando il limite di reddito nella misura richiesta di lire 3.120.000, ne deriverebbe che gli aventi diritto alla pensione di reversibilità — pari questa ad un terzo della pensione diretta — cesserebbero di percepire la pensione di invalidità loro spettante da parte dello Stato, per cui nessun aggravio vi sarebbe a carico dell'Eranio, tanto più che gli importi delle due pensioni sarebbero pressappoco equivalenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o appartenga a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare non superi le lire 3.120.000 annue, o i diversi limiti che fossero successivamente fissati ».